

Deliberazione 30 novembre 2010 – ARG/gas 218/10

Approvazione delle proposte tariffarie relative ai corrispettivi di trasporto e dispacciamento del gas naturale, del corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto gas per l'anno 2011 in attuazione delle disposizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 novembre 2010

Visti:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 30 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18 giugno 2010 (di seguito: decreto 18 giugno 2010);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 ottobre 2010 (di seguito: decreto 22 ottobre 2010);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2008, ARG/gas 92/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 92/08);
- la deliberazione dell'Autorità 3 febbraio 2009, VIS 8/09 (di seguito: deliberazione VIS 8/09);
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09);
- la Parte II del “Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013” recante “Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013” (di seguito: *RTTG*), approvata con la deliberazione ARG/gas 184/09;
- la Parte III del “Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo 2010-2013” recante “Regolazione delle tariffe per il servizio di misura del trasporto di gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013” (di seguito: *RMTG*), approvata con la deliberazione ARG/gas 184/09;

- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2009, ARG/gas 192/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 192/09);
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 198/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 198/09);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 119/10) ed il suo Allegato A (di seguito: *RTSG*);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2010, ARG/gas 159/10;
- il Piano di adeguamento tecnologico e di manutenzione degli impianti di misura, trasmesso dalla società Snam Rete Gas S.p.A. in data 30 giugno 2010 (prot. generale A/24218) (di seguito: Piano di adeguamento).

Considerato che:

- le società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Edison Stoccaggio S.p.A., Gas Plus Trasporto S.r.l., Italcogim Trasporto S.r.l., Metan Alpi Energia S.r.l., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A., hanno presentato, con lettere rispettivamente in data 27 ottobre 2010 (prot. generale A/35804), in data 29 ottobre 2010 (prot. generale A/35932), in data 28 ottobre 2010 (prot. generale A/35868), in data 27 ottobre 2010 (prot. generale A/35548), in data 29 ottobre 2010 (prot. generale A/36055), in data 29 ottobre 2010 (prot. generale A/35911 e A/35909), in data 28 ottobre 2010 (prot. generale A/36237), in data 26 ottobre 2010 (prot. generale A/35542), in data 29 ottobre 2010 (prot. generale A/35923), in data 29 ottobre 2010 (prot. generale A/36037), come successivamente integrate e modificate con lettere rispettivamente in data 15 novembre 2010 (prot. generale A/37863), in data 17 novembre 2010 (prot. generale A/38027), in data 12 novembre 2010 (prot. generale A/37587), in data 15 novembre 2010 (prot. generale A/37758), in data 12 novembre 2010 (prot. generale A/37467), in data 12 novembre 2010 (prot. generale A/37480 e A/37481), in data 16 novembre 2010 (prot. generale A/37900), in data 15 novembre 2010 (prot. generale A/37764), in data 17 novembre 2010 (prot. generale A/38031), in data 25 novembre 2010 (prot. generale A/38810), le proposte di cui all’articolo 20 della *RTTG* relative all’anno 2011; e che tali proposte tariffarie sono risultate conformi ai criteri di cui alla *RTTG*;
- la società Edison Stoccaggio S.p.A., ai sensi delle disposizioni di cui al comma 18.10 della *RTTG*, ha inoltre chiesto il riconoscimento dei maggiori costi operativi sostenuti per la messa in esercizio di una nuova infrastruttura di trasporto; e che il riconoscimento di detti costi comporta un costo operativo unitario di circa 3 volte superiore al costo unitario medio di settore di cui al comma 18.8, lettera b), della *RTTG*, con la conseguente necessità di ridimensionare il coefficiente di recupero di produttività nei termini ivi previsti;
- in seguito alla comunicazione in data 10 novembre 2010 (prot. generale P/37201), con cui gli uffici dell’Autorità evidenziavano la predetta situazione, la società Edison Stoccaggio S.p.A., con lettera in data in data 17 novembre 2010 (prot. generale A/38027), ha prodotto una memoria volta a giustificare il predetto scostamento tra il proprio costo operativo ed il valore medio di settore;
- il comma 18.8 della *RTTG* definisce le modalità di individuazione del tasso annuale di recupero di produttività, regolando in particolare, alla lettera b),

l'ipotesi in cui i costi operativi unitari da riconoscere siano superiori al livello medio di settore;

- tale disciplina, espressiva del generale principio per cui il riconoscimento di costi non può prescindere da una valutazione della loro efficienza, trova applicazione in tutti i casi, tipizzati dalla *RTTG*, in cui l'impresa di trasporto ha diritto al riconoscimento di costi a fronte del servizio erogato; e che pertanto, il predetto comma 18.8 della *RTTG* si applica anche agli ulteriori costi da riconoscere alla società Edison Stoccaggio Spa ai sensi del comma 18.10, indipendentemente dalle relative motivazioni addotte con la nota sopra citata;
- peraltro, è bene rilevare che tali motivazioni non risultano condivisibili in quanto:
 - a) non sono stati presentati elementi esogeni, al di fuori del controllo dell'impresa, che possano spiegare il differente livello di costi operativi rispetto al livello medio di settore;
 - b) non sono stati forniti elementi che giustifichino l'utilizzo dei km di rete lineari "normalizzati" in funzione del diametro, come *driver* esplicativo del complesso dei costi operativi;
 - c) la presenza di economie di scala non può essere esclusa dall'analisi del livello di efficienza; peraltro si evidenzia che sulla base delle informazioni nella disponibilità dell'Autorità, imprese operanti nel servizio di trasporto con caratteristiche dimensionali comparabili a quelle della Edison Stoccaggio S.p.A. presentano costi operativi significativamente inferiori;
 - d) lo studio per la determinazione dei costi operativi presentato dalla società Edison Stoccaggio S.p.A. in allegato alla proposta tariffaria, fa riferimento ad un campione scarsamente rappresentativo per l'individuazione dei costi efficienti, in quanto si riferisce ad imprese operanti in contesti radicalmente differenti rispetto a quello italiano, spesso operanti anche in altre attività regolate (quali il servizio di stoccaggio, distribuzione e rigassificazione) e caratterizzate da sensibili differenze nelle strutture organizzative ed operative;
- la determinazione di un costo operativo sulla base del costo unitario medio di settore già a decorrere dal 2011, oltre a non essere compatibile con i criteri generali di cui alla *RTTG*, non consentirebbe all'impresa di trasporto di mettere in atto tutti gli accorgimenti (organizzativi, contrattuali, di personale, ecc.) per raggiungere gli obiettivi di recupero di produttività.

Considerato inoltre che:

- l'Autorità, con deliberazione ARG/gas 184/09, ha definito i criteri generali per la regolazione delle tariffe per il servizio di misura del trasporto;
- l'articolo 2 della deliberazione ARG/gas 184/09 ha previsto l'introduzione, al fine di poter completare gli adempimenti necessari alla riforma del servizio di misura del trasporto gas, di una disciplina tariffaria transitoria di tale servizio, mediante la definizione di un corrispettivo nel quale confluiscono i costi riconosciuti per il servizio di misura delle sole imprese di trasporto;
- il Piano di adeguamento dei misuratori di cui al comma 8.1 della *RMTG* predisposto dall'impresa maggiore di trasporto è attualmente in fase di esame

presso il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Autorità per gli aspetti di propria competenza;

- su indicazione degli uffici dell'Autorità, le imprese di trasporto hanno presentato, contestualmente alle proposte tariffarie di cui all'articolo 20 della *RTTG*, le proposte tariffarie per il corrispettivo transitorio per il servizio di misura del trasporto per l'anno 2011, applicando i medesimi criteri di cui all'articolo 2 della deliberazione ARG/gas 184/09.

Considerato infine che:

- l'impresa maggiore di trasporto, contestualmente alla proposta tariffaria di cui all'articolo 20 della *RTTG*, ha sottoposto all'approvazione dell'Autorità i coefficienti per l'allocatione agli utenti del trasporto degli autoconsumi, delle perdite e del gas non contabilizzato di cui all'articolo 16 bis della deliberazione n. 137/02;
- il comma 6.3 della deliberazione ARG/gas 184/09 ha previsto di determinare, con successivo provvedimento, eventuali costi addizionali sostenuti per l'acquisto del *fuel gas* nel periodo 1 ottobre 2008-31 dicembre 2009 applicando i medesimi criteri di cui alla deliberazione VIS 8/09 e di includere tali ammontari nel calcolo del fattore correttivo per l'anno 2011;
- ai sensi delle disposizioni di cui al comma 9.7 della *RTTG*, l'Autorità definisce annualmente il quantitativo di gas a copertura del gas non contabilizzato, tenuto conto delle disposizioni in materia di adeguamento degli impianti di misura; e che per l'anno 2010, i quantitativi di gas a copertura del gas non contabilizzato sono stati definiti pari al valore medio registrato nell'ultimo biennio;
- sono pervenute istanze di rettifica di errori materiali riscontrati nelle proposte tariffarie per il servizio di trasporto e dispacciamento relative all'anno 2010 approvate dall'Autorità con deliberazione ARG/gas 198/09, nonché nelle proposte tariffarie per il servizio di stoccaggio relative all'anno termico 2009-2010;
- con la delibera ARG/gas 92/08 è stato istituito il corrispettivo variabile integrativo CV^{FG} al fine di riscuotere il gettito necessario alla copertura del fattore di garanzia per i terminali di rigassificazione del gas naturale liquefatto.

Ritenuto opportuno:

- approvare le proposte tariffarie per il servizio di trasporto e dispacciamento nonché le componenti di ricavo presentate dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Edison Stoccaggio S.p.A., Gas Plus Trasporto S.r.l., Italcogim Trasporto S.r.l., Metan Alpi Energia S.r.l., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A.;
- al fine di poter completare gli adempimenti necessari alla riforma del servizio di misura del trasporto gas, prorogare anche per l'anno 2011, la disciplina transitoria del servizio di misura di cui all'articolo 2 della deliberazione ARG/gas 184/09;
- in conseguenza di quanto indicato nel precedente alinea, approvare le proposte tariffarie per il corrispettivo transitorio di misura CM^T per l'anno 2011 nonché

l'ammontare dei ricavi riconosciuti presentati dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Edison Stoccaggio S.p.A., Gas Plus Trasporto S.r.l., Italcogim Trasporto S.r.l., Metan Alpi Energia S.r.l., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A.;

- con riferimento alla società Edison Stoccaggio S.p.A., prevedere il riconoscimento dei maggiori costi operativi ai sensi del comma 18.10 della *RTTG* e, al contempo, dimensionare, in coerenza con il principio di cui al comma 18.8, lettera b), della *RTTG*, un coefficiente di recupero di produttività tale da riallineare, in un periodo di 4 anni, i costi operativi della società al costo medio di settore di cui al comma 18.8, lettera b), della *RTTG*, che costituisce un parametro di efficienza di riferimento sia per la rete nazionale che per la rete regionale;
- determinare il costo addizionale sostenuto dall'impresa maggiore di trasporto nel periodo ottobre 2008 – dicembre 2009 per l'acquisto del *fuel gas*, utilizzando i medesimi criteri adottati nella deliberazione VIS 8/09;
- determinare per l'anno 2011 i quantitativi di gas a copertura del gas non contabilizzato considerando il valore medio registrato negli ultimi due anni disponibili;
- approvare la proposta presentata dalla società Snam Rete Gas S.p.A. inerente i coefficienti relativi alle quote di autoconsumo, perdite di rete e gas non contabilizzato da allocare agli utenti del servizio;
- fissare, a partire dall'1 gennaio 2011, il corrispettivo unitario variabile integrativo CV^{FG} , al fine di assicurare la copertura delle spettanze del fattore di garanzia per l'anno termico 2009-2010, tenendo conto, tra l'altro, delle giacenze disponibili sul conto "Conto oneri fattore di garanzia impianti di rigassificazione".

Ritenuto inoltre necessario:

- modificare la *RTTG* e la *RTSG* introducendo, coerentemente con quanto previsto nel settore elettrico, un onere amministrativo per le imprese che presentano all'Autorità istanza di correzione di errori materiali riscontrati in proposte tariffarie già approvate dall'Autorità;
- modificare la *RTTG* prevedendo che l'impresa maggiore di trasporto, contestualmente alle trasmissioni delle informazioni relative alla proposta tariffaria, comunichi tutte le informazioni necessarie al calcolo dei corrispettivi di rete nazionale di gasdotti mediante la modulistica predisposta dalla Direzione Tariffe dell'Autorità al fine di permettere la verifica del calcolo dei medesimi corrispettivi;
- procedere alla rettifica degli errori materiali riscontrati nella deliberazione ARG/gas 184/09 e nella *RTTG*

DELIBERA

1. di approvare le proposte di cui al comma 20.3 della *RTTG*, presentate dall'impresa maggiore di trasporto per l'anno 2011, aventi ad oggetto i punti di entrata e uscita dalla rete nazionale di gasdotti, come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. di approvare le proposte di cui ai commi 20.2 e 20.3 della *RTTG*, presentate dalle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, Edison Stoccaggio S.p.A., Gas Plus Trasporto S.r.l., Italcogim Trasporto S.r.l., Metan Alpi Energia S.r.l., Metanodotto Alpino S.r.l., Netenergy Service S.r.l., Retragas S.r.l., SGI S.p.A. e Snam Rete Gas S.p.A. per l'anno 2011, aventi ad oggetto le componenti di ricavo di propria spettanza e le tariffe come riportate nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
3. di prorogare per l'anno 2011 le disposizioni di cui all'articolo 2 della deliberazione ARG/gas 184/09 ai fini del calcolo del corrispettivo transitorio di misura CM^T ;
4. di approvare la proposta del corrispettivo transitorio CM^T per la remunerazione del servizio di misura svolto dalle imprese di trasporto per l'anno 2011, come riportato nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
5. di determinare, per la società Edison Stoccaggio Spa, un coefficiente di recupero di produttività pari al 19% da applicare ai fini dell'aggiornamento del corrispettivo unitario variabile di trasporto CV nei restanti anni del periodo di regolazione 2010-2013;
6. di fissare il costo addizionale sostenuto dall'impresa maggiore di trasporto nel periodo ottobre 2008 – dicembre 2009 per l'acquisto del *fuel gas*, in misura pari a 54.929.139,87 euro;
7. di fissare per l'anno 2011 i quantitativi di gas a copertura del gas non contabilizzato in misura pari a 5.583.155 GJ;
8. di approvare la proposta dei coefficienti relativi alle quote di autoconsumo, perdite di rete e gas non contabilizzato da allocare agli utenti del servizio di cui alla deliberazione ARG/gas 192/09, come riportato nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento;
9. di fissare a partire dall'1 gennaio 2011 il corrispettivo unitario variabile integrativo CV^{FG} in misura pari a 0,000012 euro/metro cubo;
10. di notificare alle società Consorzio della Media Valtellina per il Trasporto del Gas, con sede legale in Via Nazario Sauro n. 33, 23100 Sondrio, Edison Stoccaggio Spa, con sede legale in Foro Buonaparte n. 31, 20121 Milano, Gas Plus Trasporto Srl, con sede legale in Viale Forlanini n. 17, 20134 Milano, Italcogim Trasporto Srl, con sede legale in Via Spadolini n. 7, 20141 Milano, Metan Alpi Energia Srl, con sede legale in Via Sottoripa n. 7 int. 10-12, 16124 Genova, Metanodotto Alpino Srl, con sede legale in Via Bardonecchia n. 5, 10139 Torino, Netenergy Service Srl, con sede legale in Zona Industriale, 86039 Termoli (CB), Retragas Srl, con sede legale in via Lamarmora n. 230, 25124 Brescia, SGI Spa, con sede legale in via S. Vito, n. 7, 20121 Milano e Snam Rete Gas Spa, con sede legale in piazza Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (MI), in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;

11. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, unitamente ai corrispettivi specifici d'impresa e alle quote di costo operativo che le imprese di distribuzione sono tenute a versare ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4.4 della *RTTG*;
12. di approvare la seguente rettifica della deliberazione ARG/gas 184/09:
 - a. al comma 3.1, lettera d), della deliberazione ARG/gas 184/09, le parole “degli esercenti i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica.” sono sostituite dalle seguenti parole “delle imprese di trasporto del gas naturale.”;
13. di approvare le seguenti modifiche della *RTTG*:
 - a. dopo il comma 22.1 della *RTTG*, è aggiunto il seguente comma:
“22.2 Eventuali istanze di rettifica delle proposte tariffarie presentate dalle imprese di trasporto e già approvate dall'Autorità, comportano l'applicazione di una indennità amministrativa a carico della medesima impresa di trasporto pari all'1% del valore economico della rettifica medesima, con un minimo pari a 3.000 € Resta salva la facoltà dell'Autorità di avviare istruttorie formali per l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.”
 - b. al comma 19.5 della *RTTG*, le parole “al comma 19.4” sono sostituite con le seguenti parole “al comma 19.3”;
 - c. al comma 20.3, lettera b) della *RTTG*, dopo le parole “ai sensi delle disposizioni di cui all'Articolo 18 e all'Articolo 19” sono aggiunte le seguenti parole “; l'impresa maggiore di trasporto comunica inoltre tutte le informazioni necessarie per il calcolo dei corrispettivi unitari di rete nazionale secondo la modulistica predisposta dalla Direzione Tariffe dell'Autorità.”;
14. di approvare la seguente modifica della *RTSG*:
 - a. dopo il comma 15.1 della *RTSG*, è aggiunto il seguente comma:
“15.2 Eventuali istanze di rettifica delle proposte tariffarie presentate dalle imprese di stoccaggio e già approvate dall'Autorità, comportano l'applicazione di una indennità amministrativa a carico della medesima impresa di stoccaggio pari all'1% del valore economico della rettifica medesima, con un minimo pari a 3.000 € Resta salva la facoltà dell'Autorità di avviare istruttorie formali per l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.”;
15. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
16. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) la deliberazione ARG/gas 184/09, la *RTTG* e la *RTSG* come risultanti dalle modifiche apportate con il presente provvedimento.

30 novembre 2010

Il Presidente: Alessandro Ortis